

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1232

**"Modifiche al codice di
procedura penale in materia
di misure cautelari personali"**

gennaio 2014
n. 95



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Emanuela Catalucci _2581

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Anna Henrici _3696

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1232**

"Modifiche al codice di
procedura penale in materia
di misure cautelari personali"

gennaio 2014
n. 95

a cura di: F. Cavallucci
hanno collaborato: S. Bonanni

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	7
TESTI A FRONTE.....	19
A.S. N. 1232	49

SINTESI DEL CONTENUTO

A.S. n. 1232 recante *Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali*

Il testo che giunge all'esame del Senato è sostanzialmente volto a limitare l'ambito di applicazione della custodia cautelare in carcere. Esso consta di 16 articoli, recanti modifiche al codice di procedura penale.

I primi tre articoli del provvedimento novellano l'[art. 274 c.p.p.](#) allo scopo di limitare la discrezionalità del giudice nella valutazione delle esigenze cautelari, attualmente individuate nel pericolo di inquinamento delle prove (comma 1, lett. a); nel pericolo di fuga (comma 1, lett. b); nel pericolo di reiterazione dei reati (comma 1, lett. c).

L'**articolo 1** novella l'articolo 274 del codice di procedura penale sopprimendo nel comma 1 di tale articolo, sia nella lettera a) sia nella lettera c), il riferimento alla persona sottoposta alle indagini e lasciando in tali previsioni esclusivamente il riferimento alla figura dell'imputato, analogamente a quanto già avviene nella formulazione della lettera b) che, appunto, richiama la sola figura dell'imputato. In proposito deve tenersi conto che il disposto dell'[articolo 61](#) del medesimo codice di procedura penale stabilisce che i diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari e che, alla stessa persona, si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito. La modifica in questione appare quindi come un intervento di coordinamento e non sembrerebbe incidere sulla portata normativa delle previsioni in esame.

Gli **articoli 2 e 3** del testo in esame integrano la formulazione, rispettivamente, delle lettere b) e c) del comma 1 dello stesso articolo 274, prevedendo sia in riferimento al pericolo di fuga dell'imputato (lett. b), sia in riferimento al pericolo di reiterazione del reato (lett. c), la necessità, oltre che della concretezza, dell'attualità del pericolo di fuga o di reiterazione del reato, nonché, in entrambe le ipotesi, che le situazioni di concreto e attuale pericolo non possano essere desunte in via esclusiva dalla gravità del reato per cui si procede.

L'**articolo 4** interviene, poi, sull'[art. 275 c.p.p.](#) in materia di scelta delle misure cautelari, con la finalità di escludere sia la custodia in carcere che gli arresti domiciliari quando il giudice ritenga che la eventuale sentenza di condanna non verrà eseguita in carcere. È a tale scopo riformulato il comma 2-bis dell'articolo 275, che attualmente prevede il divieto di applicazione della custodia cautelare quando il giudice ritenga che con la sentenza possa concedersi la sospensione condizionale della pena (ai sensi dell'art. 163 c.p.).

Le novità introdotte sono, quindi, le seguenti:

- in caso di possibile sospensione condizionale della pena, il divieto in capo al giudice riguarda esplicitamente la custodia cautelare carceraria e gli arresti domiciliari;
- se il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, sia possibile sospendere l'esecuzione della pena ai sensi dell'[articolo 656](#), comma 5, del codice di procedura penale, il nuovo comma 2-bis prevede, anche in questo caso, il divieto di applicazione sia della custodia cautelare in carcere sia degli arresti domiciliari.

Stante l'esplicito riferimento testuale alla sola custodia "in carcere" e ai soli "arresti domiciliari", nelle indicate ipotesi risulterà possibile l'applicazione della custodia cautelare in istituti a custodia attenuata per detenute madri ([art. 285-bis c.p.p.](#)), nonché in luoghi di cura ([art. 286 c.p.p.](#)). La disposizione attualmente vigente fa infatti riferimento alla "custodia cautelare" nel cui ambito rientrano sia gli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 284 del codice di procedura penale - il comma 5 dell'articolo 284 prevede espressamente che l'imputato agli arresti domiciliari "si considera in stato di custodia cautelare" - sia la custodia cautelare in carcere di cui al successivo articolo 285, sia la custodia cautelare in luogo di cura di cui agli articoli 285-bis e 286 (v. tra le altre: Cass. penale, sentt. nn. 58, 3607 e 4542 del 1997, n. 2389 del 2000, n. 18683 del 2008, n. 39976 del 2013). La finalità della previsione di cui al comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale è quella di evitare che subisca una situazione detentiva di qualsiasi tipo a fini di cautela chi, ad una simile situazione, non sarà assoggettato in fase di esecuzione della pena, potendo presumibilmente beneficiare della sospensione condizionale della stessa. Rispetto a tale finalità potrebbero essere ritenute non univocamente chiare, ad una prima lettura, le ragioni della modifica apportata sul punto alla disposizione codicistica dall'articolo in esame.

La seconda modifica proposta in relazione al comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale è rappresentata dalla previsione per cui la custodia cautelare in carcere e gli arresti domiciliari non possono essere applicati se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, l'esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656, comma 5, del medesimo codice. L'inserimento della nuova previsione nel disposto del comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale, nonché la struttura della medesima, sembrano evidenziare come la sua finalità sia la stessa della previsione attualmente vigente, e cioè evitare una detenzione cautelare a chi non verrà assoggettato ad uno stato detentivo in esecuzione della sentenza definitiva di condanna.

La nuova previsione potrebbe però sollevare alcune perplessità innanzitutto con riferimento all'esclusione dell'applicabilità degli arresti domiciliari. Infatti tale esclusione ha senso nel caso del condannato a pena condizionalmente sospesa che, in esecuzione della sentenza di condanna, non risulterà assoggettato a nessuna situazione detentiva. Ciò rende ragionevole che allo stesso non solo non possa essere applicata la custodia cautelare in carcere, ma

neppure le altre forme di custodia cautelare. Analoghe considerazioni non valgono per la previsione di cui ora si propone l'introduzione. Infatti la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena ai sensi del comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale è finalizzata a consentire al condannato la richiesta di una delle misure alternative alla detenzione indicate nel medesimo comma 5, e ciò al fine di evitare che debba passare per la detenzione in carcere chi potrà essere ritenuto dal tribunale di sorveglianza meritevole di espiare la pena inflitta nel cosiddetto circuito extramurario. In altri termini, il meccanismo di cui all'articolo 656 è volto ad evitare una detenzione in carcere inutile, non una qualsivoglia forma di detenzione. A conferma di ciò si può rilevare che, come noto, fra le misure alternative alla detenzione di cui al predetto comma 5 è inclusa anche la detenzione domiciliare di cui all'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario, il cui contenuto è sostanzialmente assimilabile a quello degli arresti domiciliari. Tale conclusione appare confermata dalla previsione di cui al comma 10 del medesimo articolo 656 che delinea una procedura ad hoc di sospensione dell'ordine di esecuzione per il caso in cui il condannato si trovi agli arresti domiciliari, volta a lasciare inalterato lo stato detentivo dello stesso in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza. In sintesi la circostanza che il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, l'imputato presumibilmente potrà beneficiare della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena ai sensi del comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale non esclude che l'esecuzione della pena consista nell'assoggettamento del condannato ad uno stato detentivo non carcerario e, conseguentemente, la predetta circostanza - secondo la ratio della previsione in esame - dovrebbe escludere l'applicabilità di una detenzione cautelare di tipo carcerario, ma non quella di una detenzione cautelare di tipo non carcerario, quali gli arresti domiciliari.

L'innovazione proposta parrebbe suscitare interrogativi anche da un diverso punto di vista. Come si è detto, la nuova previsione stabilisce che il giudice non possa disporre la custodia cautelare in carcere (si omette qui il riferimento agli arresti domiciliari su cui ci si è soffermati in precedenza) se ritiene che, all'esito del giudizio, l'esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale. Tale disposizione sembra però dover essere coordinata con il disposto di cui alla lettera b) del comma 9 del medesimo articolo 656, ai sensi del quale la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena non può essere disposta nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva. Si è quindi in presenza di una disposizione che stabilisce che la custodia cautelare in carcere non può essere disposta se sussistono presumibilmente i presupposti per sospendere l'ordine di esecuzione della pena e di un'altra disposizione che stabilisce che, ove sia applicata la custodia cautelare in carcere, la predetta sospensione non può aver luogo. Le due disposizioni, ad una prima lettura, sembrerebbero elidersi reciprocamente e non risulta agevole individuare quale

sia lo spazio applicativo specificamente riservato a ciascuna. Potrebbe forse ipotizzarsi che - poiché ciò che rende inapplicabile la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena ai sensi del comma 9 del citato articolo 656 è il fatto che l'imputato si trova in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva - l'interprete dovrebbe distinguere i casi in cui le esigenze cautelari non hanno presumibilmente carattere permanente da quelli invece in cui si può presumibilmente ritenere che esse permangano tali fino alla conclusione del giudizio. Potrebbe però anche ritenersi azzardata una simile distinzione, che comunque risulterebbe di non agevole applicazione, in quanto il giudice, nel momento in cui rileva le esigenze cautelari non può che tendenzialmente ipotizzarle come permanenti in assenza della adozione della misura - nel caso considerato la custodia cautelare in carcere - che giudica idonea a farle venir meno. In sintesi, con riferimento al divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere, la nuova previsione, valutata in raccordo con il disposto di cui alla sopra menzionata lettera b) del comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, potrebbe suscitare incertezze sul piano interpretativo e risultare di problematica applicazione.

Anche gli **articoli 5 e 6** del provvedimento intervengono sull'articolo 275 del codice di procedura penale. L'**articolo 5** riformula, anzitutto, il primo periodo del comma 3 dell'articolo 275 che attualmente stabilisce che la custodia cautelare in carcere può essere disposta "*soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata*". La nuova disposizione, confermando il carattere residuale del ricorso al carcere, specifica in via ulteriore che tale misura può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive (in luogo di "ogni altra misura"), anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate.

L'**articolo 6** del testo riguarda l'applicazione della custodia in carcere per alcuni reati di particolare gravità.

Se, in via generale, vale la regola dell'applicazione della custodia in carcere solo quando le altre misure risultino inadeguate, il secondo e terzo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale - nella formulazione vigente - prevedono peraltro che, in presenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ad uno specifico catalogo di reati ritenuti di particolare gravità, operi una presunzione di idoneità della sola misura carceraria (salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari). Quindi, l'adeguatezza della custodia in carcere risulta presunta *ex lege* ed il giudice non può decidere per l'applicazione di una misura cautelare diversa, a meno che siano acquisiti elementi dai quali risulti l'insussistenza delle esigenze cautelari¹.

¹ Si tratta - in base al vigente art. 275, comma 3, c.p.p. - dei reati di grave allarme sociale di cui all'articolo 51, commi 3-bis (associazione mafiosa o finalizzata al traffico di stupefacenti, riduzione in schiavitù, tratta di persone, sequestro di persona a scopo di estorsione, ecc.), 3-quater (delitti con finalità di terrorismo) del codice di procedura penale, nonché dei delitti di cui agli articoli 575 (omicidio), 600-bis, primo comma (induzione alla prostituzione minorile), 600-ter, (pornografia minorile, esclusa la

L'articolo 6 - intervenendo sul secondo e terzo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale - limita la presunzione di idoneità della misura carceraria in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai soli delitti di associazione sovversiva (art. 270 c.p.), associazione terroristica, anche internazionale (art. 270-bis c.p.) e associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.).

Il nuovo terzo periodo del comma 3 prevede, poi - in caso di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il rimanente catalogo di reati - l'applicazione di una clausola di salvaguardia. Si prevede, infatti, - in ordine ai reati di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. (esclusi i tre di cui agli artt. 270, 270-bis e 416-bis c.p.), per i reati di omicidio, induzione alla prostituzione minorile, pornografia minorile (esclusa la cessione del materiale, anche gratuita), turismo sessuale e, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, per i reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo – la possibilità di applicare la custodia in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure².

Lo stesso articolo 6 aggiunge poi un comma 3-bis all'articolo 275 che introduce l'obbligo del giudice – nel disporre la custodia cautelare in carcere - di spiegare i motivi dell'eventuale inidoneità ad assicurare le esigenze di cautela degli arresti domiciliari con uso dei cd. braccialetti elettronici (ovvero le procedure di controllo di cui all'[art. 275-bis](#), comma 1). Nonostante la norma non lo espliciti, tali motivi dovrebbero essere enunciati nelle motivazioni dell'ordinanza che dispone la misura carceraria ([art. 292 c.p.p.](#)).

Gli articoli 7 e 8 del testo in esame abrogano, rispettivamente:

cessione del materiale, anche gratuita) e 600-quinquies (turismo sessuale) del codice penale, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Analogamente, la custodia in carcere si applica in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne) e 609-octies (violenza sessuale di gruppo) del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate.

² Le modifiche all'art. 275 c.p.p. mirano ad adeguare il testo del comma 3 alle sentenze nn. 265/2010, 164 e 231/2011, 110/2012, 57, 213 e 232/2013 della Corte costituzionale. Tali sentenze hanno dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, in quanto - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ad una serie specifica di gravi reati è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Con riferimento alle fattispecie penali per le quali permane la presunzione di idoneità della sola misura carceraria in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (associazione sovversiva, art. 270 c.p.; associazione terroristica, anche internazionale, art. 270-bis c.p.; associazione mafiosa, art. 416-bis c.p.) si ricorda che con la sentenza 57/2013 la Corte costituzionale ha evidenziato che, una volta riconosciuta la perdurante pericolosità dell'indagato o dell'imputato del delitto previsto dall'art. 416-bis c.p., è legittimo presumere che solo la custodia in carcere sia idonea a contrastarla efficacemente.

- il comma 1-ter dell'[art. 276 c.p.p.](#) ovvero l'obbligo da parte del giudice di revocare gli arresti domiciliari ed applicare la custodia in carcere in caso di trasgressione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione da parte dell'imputato sottoposto alla predetta misura degli arresti domiciliari;
- il comma 5-bis dell'[art. 284 c.p.p.](#) che preclude al giudice la concessione degli arresti domiciliari al condannato per evasione nei 5 anni precedenti al fatto per il quale si procede.

Il successivo **articolo 9** novella l'[art. 292 c.p.p.](#) relativo al contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare, con la finalità di rafforzare gli obblighi di motivazione da parte del giudice.

Le identiche modifiche - alle lettere c) e c-bis) del comma 2 – riguardano, infatti, l'obbligo di autonoma valutazione da parte del giudice sia delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi alla base della misura restrittiva, sia delle concrete e specifiche ragioni per le quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 274 del medesimo codice non possono essere soddisfatte con altre misure. Come emerso nel corso dell'esame e dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati, il riferimento alla "autonoma valutazione" del giudice mira ad evitare motivazioni delle esigenze cautelari "appiattite" su quelle del pubblico ministero richiedente. La mancanza di "autonoma valutazione" è considerata motivo di annullamento dell'ordinanza cautelare in sede di riesame (v. art. 309, comma 9, come modificato dall'art. 12, comma 3, del testo).

L'**articolo 10** reca un'integrazione del comma 4 dell'[art. 299 c.p.p.](#) in base al quale, nell'ipotesi di aggravamento delle esigenze cautelari, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può anche applicare congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva.

L'**articolo 11** del provvedimento interviene sull'[art. 308 c.p.p.](#) che prevede i termini di durata sia delle misure coercitive (diverse dalla custodia cautelare) sia delle misure interdittive. Finalità dell'intervento è, in particolare, quella di dilatare la durata delle misure interdittive, ritenuta troppo esigua.

L'articolo 11:

- estende da 2 mesi a 12 mesi il periodo di possibile applicazione delle misure interdittive da parte del giudice;
- sopprime il secondo periodo del comma 2, cioè l'attuale possibilità di disporre la rinnovazione (oltre i 2 mesi) quando le misure siano disposte per esigenze probatorie, fermo restando in ogni caso il rispetto dei limiti previsti dal comma 1 (il citato comma 1 prevede i limiti di durata massima delle misure coercitive diverse dalla custodia cautelare stabilendo che tali misure perdono efficacia quando, dall'inizio della loro esecuzione, è decorso un periodo di tempo

pari al doppio dei termini di durata della custodia cautelare previsti dal precedente articolo 303);

- per ragioni di coordinamento, abroga il comma 2-bis (aggiunto all'art. 308 dall'articolo 1, comma 78, della cd. legge anticorruzione n. 190 del 2012) che ha esteso da 2 a 6 mesi l'efficacia delle misure interdittive nel caso si proceda per alcuni specifici delitti contro la pubblica amministrazione. Analoga soppressione concerne la previsione secondo cui - se tali misure interdittive sono state disposte per esigenze probatorie - il giudice, nell'ipotesi in questione, può disporre la rinnovazione anche oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini di durata massima della custodia cautelare, previsti dal sopra citato articolo 303.

L'**articolo 12** interviene sugli artt. [309](#) e [324](#) del codice processuale penale.

All'articolo 309, relativo al riesame presso il cd. tribunale della libertà delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, sono introdotte modifiche ai commi 6, 8-bis, 9 e 10 ed è aggiunto un comma 9-bis:

- una prima novità consiste nel riconoscere all'imputato che lo richieda il diritto di comparire personalmente all'udienza (modifiche relative al comma 6 e al comma 8-bis);
- per rafforzare l'obbligo di motivazione del provvedimento applicativo della misura cautelare si prevede che la mancanza di motivazione o di autonoma valutazione da parte del giudice delle specifiche esigenze cautelari o degli indizi ed elementi forniti dalla difesa dell'imputato è causa di annullamento della misura da parte del tribunale del riesame (comma 9);

In merito alla modifica apportata al comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedura penale, si sottolinea come la stessa - prevedendo che il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa - potrebbe ritenersi avere carattere derogatorio rispetto alla struttura generale del riesame di cui al citato articolo 309. Infatti ai sensi dei primi due periodi del medesimo comma 9, in sede di riesame, il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma e conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale può sia annullare il provvedimento impugnato, sia riformarlo in senso favorevole all'imputato, anche per motivi diversi da quelli enunciati, ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso. Con l'unico limite del divieto di reformatio in peius, il tribunale della libertà, in sede di riesame, ha quindi la stessa cognizione piena del giudice che ha emesso la misura restrittiva. Nel caso introdotto dal nuovo terzo periodo del comma 9 in questione, il giudice del riesame sembrerebbe invece tenuto a disporre comunque l'annullamento del provvedimento

impugnato, mentre in casi analoghi - cioè in casi in cui il provvedimento impugnato presenti vizi cui può porre rimedio lo stesso giudice del gravame - tale giudice, sulla base della normativa vigente, provvede ad integrare o a correggere la motivazione o il contenuto del dispositivo. L'annullamento del provvedimento rimane un'ipotesi estrema, limitata ai casi in cui risulta impossibile l'esercizio dei predetti poteri sostitutivi e integrativi³.

- per consentire alla difesa di prepararsi meglio e, nei casi più complessi, al giudice di studiare più attentamente la vicenda cautelare si prevede inoltre che - su richiesta dell'imputato, da formulare entro 2 giorni dalla notifica dell'avviso della data fissata - l'udienza camerale, se ricorrono giustificati motivi, è differita dal tribunale per un minimo di 5 ed un massimo di 10 giorni. Di pari periodo viene prorogato il termine di 10 giorni per la decisione (di annullamento, riforma o conferma) sull'ordinanza oggetto del riesame e per il relativo deposito dell'ordinanza da parte del tribunale (nuovo comma 9-bis);
- si stabilisce altresì che, al mancato deposito in cancelleria, entro 30 giorni dalla deliberazione, dell'ordinanza del tribunale del riesame consegue la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva (comma 10);
- viene poi integrata la formulazione del comma 7 dell'art. 324 c.p.p. stabilendo, in sede di riesame delle ordinanze relative a misure cautelari reali (sequestro conservativo o preventivo), l'applicazione delle disposizioni del descritto nuovo comma 9-bis dell'articolo 309, ovvero il possibile differimento, per giustificati motivi, della data dell'udienza camerale del tribunale.

L'**articolo 13** interviene sul citato [l'art. 310 c.p.p.](#) relativo all'appello avverso le ordinanze che dispongono misure cautelari personali.

La norma integra la scarna formulazione del comma 2, precisando che la decisione sull'appello del tribunale del riesame (entro 20 gg dalla ricezione degli atti) sia assunta con ordinanza depositata in cancelleria entro 30 gg. dalla deliberazione.

Gli **articoli 14 e 15** del testo novellano [l'art. 311 c.p.p.](#) relativo al ricorso per cassazione sulle ordinanze che dispongono misure coercitive (ex art. 309), nonché su quelle emesse in sede di appello avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali (ex art. 310 c.p.p.).

³ In ordine alla ricostruzione, nei termini qui prospettati, della normativa vigente in tema di poteri del tribunale della libertà in sede di riesame si vedano: Cass. pen. Sez. VI, sent. n. 1414 del 29-10-1992; Cass. pen. Sez. II, n. 2355 del 15-06-1992; Cass. pen. Sez. VI, n. 1204 del 28-04-1993; Cass. pen. Sez. III, n. 1707 del 27-07-1993; Cass. pen. Sez. VI, sent. n. 3083 del 08-01-1994; Cass. pen. Sez. I, n. 14441 del 13-03-2003; Cass. pen. Sez. II, n. 39383 del 08-10-2008.

L'**articolo 14** esclude dalla possibilità di ricorrere per cassazione contro le indicate ordinanze:

- il PM presso il tribunale del distretto di corte d'appello;
- il PM che ha chiesto al giudice l'applicazione della misura nel caso in cui si tratti di ricorso contro la decisione di conferma dell'ordinanza che abbia rigettato o dichiarato inammissibile una sua richiesta.

L'**articolo 15** aggiunge all'[art. 311 c.p.p.](#) un comma 5-bis. In base a quest'ultimo, nel caso in cui la Cassazione - su ricorso dell'imputato - proceda ad annullamento con rinvio di un'ordinanza che ha disposto o confermato una misura coercitiva ai sensi dell'art. 309, comma 9, il giudice del rinvio:

- decide entro 10 giorni dalla ricezione degli atti;
- deposita in cancelleria l'ordinanza nei 30 gg dalla deliberazione.

La mancata decisione come il mancato deposito dell'ordinanza nei termini indicati comportano la perdita di efficacia della misura coercitiva, ad esclusione del caso in cui l'esecuzione della misura sia sospesa ai sensi dell'art. 310, comma 3 (si tratta del caso in cui il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, abbia disposto una misura cautelare rigettata dal giudice: in tale ipotesi, l'esecuzione della decisione è sospesa fino a che essa non sia divenuta definitiva.

L'**articolo 16** prevede che il Governo presenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione al Parlamento contenente informazioni e dati concernenti le misure cautelari, distinte per tipologia e con i relativi esiti, adottate nell'anno precedente.

TESTI A FRONTE

Articoli 1, 2 e 3

Codice di procedura penale	
Articolo 274 <i>Esigenze cautelari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Le misure cautelari sono disposte:	1. <i>Identico</i> :
a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;	a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;
b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;	b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione. Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del reato per cui si procede;
c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da	c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti

Codice di procedura penale	
Articolo 274 <i>Esigenze cautelari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.	penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del reato per cui si procede.

Articoli 4, 5 e 6

Codice di procedura penale	
Articolo 275 <i>Criteri di scelta delle misure</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.	1. <i>Identico.</i>
1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c).	1-bis. <i>Identico.</i>
2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.	2. <i>Identico.</i>
2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.	2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena o se ritiene che all'esito del giudizio l'esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656, comma 5.
2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a	2-ter. <i>Identico.</i>

Codice di procedura penale	
Articolo 275 <i>Criteri di scelta delle misure</i>	
Testo vigente	Testo modificato
norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole.	
3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, e 600-quinquies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate.	3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
	3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve

Codice di procedura penale	
Articolo 275 <i>Criteri di scelta delle misure</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1.
4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni.	4. <i>Identico.</i>
4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.	4-bis. <i>Identico.</i>
4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri	4-ter. <i>Identico.</i>

Codice di procedura penale	
Articolo 275 <i>Criteri di scelta delle misure</i>	
Testo vigente	Testo modificato
detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o da altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.	
4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.	4-quater. <i>Identico.</i>
4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.	4-quinquies. <i>Identico.</i>

Articolo 7

Codice di procedura penale	
Articolo 276 <i>Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva.	1. <i>Identico.</i>
1-bis. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'articolo 275, comma 4-bis, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.	2. <i>Identico.</i>
1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere.	<i>Abrogato</i>

Articolo 8

Codice di procedura penale	
Articolo 284 <i>Arresti domiciliari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta.	1. <i>Identico.</i>
1-bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato.	1-bis. <i>Identico.</i>
2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.	2. <i>Identico.</i>
3. Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.	3. <i>Identico.</i>
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.	4. <i>Identico.</i>

Codice di procedura penale	
Articolo 284 <i>Arresti domiciliari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.	<i>5. Identico.</i>
5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie.	<i>Abrogato</i>

Articolo 9

Codice di procedura penale	
Articolo 292 <i>Ordinanza del giudice</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.	1. <i>Identico.</i>
2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio:	2. <i>Identico:</i>
a) le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;	a) <i>identica;</i>
b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;	b) <i>identica;</i>
c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;	c) l'esposizione e l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;
c-bis) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure;	c-bis) l'esposizione e l'autonoma valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione e l'autonoma valutazione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure;
d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini	d) <i>identica;</i>

Codice di procedura penale	
Articolo 292 <i>Ordinanza del giudice</i>	
Testo vigente	Testo modificato
da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 274;	
e) la data e la sottoscrizione del giudice.	e) <i>identica</i> ;
2-bis. L'ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato.	2-bis. <i>Identico</i> .
2-ter. L'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'articolo 358, nonché all'articolo 327-bis.	2-ter. <i>Identico</i> .
3. L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura è disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.	3. <i>Identico</i> .

Articolo 10

Codice di procedura penale	
Articolo 299 <i>Revoca e sostituzione delle misure</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo 274.	1. <i>Identico.</i>
2. Salvo quanto previsto dall'art. 275, comma 3, quando (2) le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose.	2. <i>Identico.</i>
2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa.	2-bis. <i>Identico.</i>
3. Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. La	3. <i>Identico.</i>

Codice di procedura penale	
Articolo 299 <i>Revoca e sostituzione delle misure</i>	
Testo vigente	Testo modificato
richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede. Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio ovvero quando procede all'udienza preliminare o al giudizio.	
3-bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive e interdittive, di ufficio o su richiesta dell'imputato, deve sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il giudice procede.	3-bis. <i>Identico.</i>
3-ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere l'interrogatorio della persona	3-ter. <i>Identico.</i>

Codice di procedura penale	
Articolo 299 <i>Revoca e sostituzione delle misure</i>	
Testo vigente	Testo modificato
sottoposta alle indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, il giudice deve assumere l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta.	
4. Fermo quanto previsto, dall'articolo 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose.	4. Fermo quanto previsto, dall'articolo 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva.
(...)	(...)

Articolo 11

Codice di procedura penale	
Articolo 308 <i>Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'articolo 303.	1. <i>Identico.</i>
2. Le misure interdittive perdono efficacia quando sono decorsi due mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche al di là di due mesi dall'inizio dell'esecuzione, osservati i limiti previsti dal comma 1.	2. Le misure interdittive perdono efficacia quando sono decorsi dodici mesi dall'inizio della loro esecuzione.
2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303.	<i>Abrogato</i>
3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la	3. <i>Identico.</i>

Codice di procedura penale	
Articolo 308 <i>Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare</i>	
Testo vigente	Testo modificato
legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorità nell'applicazione di pene accessorie o di altre misure interdittive.	

Articolo 12, commi 1-5

Codice di procedura penale	
Articolo 309 <i>Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero.	1. <i>Identico.</i>
2. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell'articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l'imputato prova di non avere avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.	2. <i>Identico.</i>
3. Il difensore dell'imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura.	3. <i>Identico.</i>
3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104, comma 3.	3-bis. <i>Identico.</i>
4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583.	4. <i>Identico.</i>
5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno	5. <i>Identico.</i>

Codice di procedura penale	
Articolo 309 <i>Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva</i>	
Testo vigente	Testo modificato
successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini.	
6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare i nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.	6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi e l'imputato può chiedere di comparire personalmente . Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare i nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.
7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza.	<i>7. Identico.</i>
8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.	<i>8. Identico.</i>
8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare all'udienza in luogo del	8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare all'udienza in luogo del

Codice di procedura penale	
Articolo 309 <i>Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva</i>	
Testo vigente	Testo modificato
pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7.	pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7. L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente.
9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma e conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi adottati dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso.	9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma e conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi adottati dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso. Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa.
	9-bis. Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura.
10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine	10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto

Codice di procedura penale	
Articolo 309 <i>Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva</i>	
Testo vigente	Testo modificato
prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia.	ovvero se l'ordinanza del tribunale non è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia.

Articolo 12, comma 6

Codice di procedura penale	
Articolo 324 <i>Procedimento di riesame</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.	1. <i>Identico.</i>
2. La richiesta è presentata con le forme previste dall'articolo 582. Se la richiesta è proposta dall'imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma dell'articolo 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un'altra persona e questa abbia ommesso di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso è notificato mediante deposito in cancelleria.	2. <i>Identico.</i>
3. La cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame.	3. <i>Identico.</i>
4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.	4. <i>Identico.</i>

Codice di procedura penale	
Articolo 324 <i>Procedimento di riesame</i>	
Testo vigente	Testo modificato
5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.	5. <i>Identico.</i>
6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria.	6. <i>Identico.</i>
7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309 commi 9 e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell'articolo 240 comma 2 del codice penale.	7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309 commi 9, 9-bis e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell'articolo 240 comma 2 del codice penale.
8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.	8. <i>Identico.</i>

Articolo 13

Codice di procedura penale	
Articolo 310 <i>Appello</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi.	1. <i>Identico.</i>
2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309 commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria precedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne la copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti.	2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309 commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria precedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne la copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione.
3. L'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva.	3. <i>Identico.</i>

Articoli 14 e 15

Codice di procedura penale	
Articolo 311 <i>Ricorso per cassazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'articolo 309.	1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, eccetto che contro la decisione, emessa a norma dell'articolo 310, di conferma del provvedimento che abbia rigettato o dichiarato inammissibile una sua richiesta
2. Entro i termini previsti dall'articolo 309 commi 1, 2 e 3, l'imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.	2. <i>Identico.</i>
3. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza. Il giudice cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione.	3. <i>Identico.</i>
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati	4. <i>Identico.</i>

Codice di procedura penale	
Articolo 311 <i>Ricorso per cassazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi motivi davanti alla corte di cassazione, prima dell'inizio della discussione.	
5. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127.	<i>5. Identico.</i>
	5-bis. Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi dell'articolo 310, comma 3.

A.S. N. 1232



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati FERRANTI, ORLANDO, ROSSOMANDO, MIGLIORE, AMODDIO, BARGERIO, BOCCI, CAUSI, CENNI, D’INCECCO, FEDI, GRASSI, LEGNINI, MARTELLA, MARTELLI, QUARTAPELLE PROCOPIO, REALACCI, SPERANZA, TULLO, VAZIO, VERINI e ZARDINI

(V. Stampato Camera n. 631)

approvato dalla Camera dei deputati il 9 gennaio 2014

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 10 gennaio 2014

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 274, comma 1, lettere *a*) e *c*), del codice di procedura penale, le parole: «della persona sottoposta alle indagini o» sono soppresse.

Art. 2.

1. All'articolo 274, comma 1, lettera *b*), del codice di procedura penale, dopo la parola: «concreto» sono inserite le seguenti: «e attuale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del reato per cui si procede».

Art. 3.

1. All'articolo 274, comma 1, lettera *c*), del codice di procedura penale, dopo la parola: «concreto» sono inserite le seguenti: «e attuale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del reato per cui si procede».

Art. 4.

1. Il comma *2-bis* dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*2-bis*. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice

ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena o se ritiene che all'esito del giudizio l'esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656, comma 5».

Art. 5.

1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate».

Art. 6.

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti: «Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis* e 416-*bis* del codice penale è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, escluso il quarto comma, 600-*quinqüies* e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

2. Il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è soppresso.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1».

Art. 7.

1. Il comma 1-ter dell'articolo 276 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 8.

1. Il comma 5-bis dell'articolo 284 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 9.

1. All'articolo 292, comma 2, lettera c), del codice di procedura penale, dopo le parole: «l'esposizione» sono inserite le seguenti: «e l'autonoma valutazione».

2. All'articolo 292, comma 2, lettera c-bis), del codice di procedura penale, dopo le parole: «l'esposizione», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e l'autonoma valutazione».

Art. 10.

1. All'articolo 299, comma 4, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva».

Art. 11.

1. All'articolo 308, comma 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

2. Al comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale, il secondo periodo è soppresso.

3. Il comma 2-*bis* dell'articolo 308 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 12.

1. Al primo periodo del comma 6 dell'articolo 309 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l'imputato può chiedere di comparire personalmente».

2. Al comma 8-*bis* dell'articolo 309 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente».

3. Al comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa».

4. All'articolo 309 del codice di procedura penale, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-*bis*. Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura».

5. Al comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale, dopo le parole: «entro il termine prescritto» sono inserite le seguenti: «ovvero se l'ordinanza del tribunale non è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione».

6. Al comma 7 dell'articolo 324 del codice di procedura penale, le parole: «articolo 309 commi 9» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 309, commi 9, *9bis*».

Art. 13.

1. All'articolo 310, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione».

Art. 14.

1. All'articolo 311, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «il pubblico ministero che ha chiesto l'applicazione della misura,» sono soppresse.

2. All'articolo 311, comma 1, del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, eccetto che contro la decisione, emessa a norma dell'articolo 310, di conferma del provvedimento che abbia rigettato o dichiarato inammissibile una sua richiesta».

Art. 15.

1. All'articolo 311 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«*5-bis*. Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il giu-

dice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi dell'articolo 310, comma 3».

Art. 16.

1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alle Camere una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>85</u>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1190 "Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione"
<u>86</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1188 "Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia"
<u>87</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1185 "Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali"
<u>88</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 58 "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi"
<u>89</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 925, 110, 111, 113 e 666-A "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili"
<u>90</u>	Dossier	La formazione della <i>Grosse Koalition</i> : dai programmi elettorali al "contratto di governo"
<u>91</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1120-B "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)". Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati - <i>Ed. provvisoria</i>
<u>92</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1214 "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" Ed. provvisoria
<u>93</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1212 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni"
<u>94</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1215 "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".